

*OGGETTO*

### **NUOVA DISCIPLINA SUI VERSAMENTI DELLE RITENUTE NEI CONTRATTI DI APPALTO O DI PRESTAZIONE DI OPERE E SERVIZI**

*AGGIORNAMENTO*

**11 Marzo 2020**

*RIFERIMENTI NORMATIVI*

Art 4 D.L. 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157 (Decreto Fiscale)  
Art 17 bis D.Lgs. 26.10.1997 n. 241  
Risoluzione AE 23.12.2019 n. 108/E  
Risoluzione AE 24.12.2019 n. 109/E  
Provvedimento AE 6.2.2020 n. 54730

*ALLEGATI*

ALLEGATO 1 – CERTIFICATO DI SUSSITENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 17-BIS  
ALLEGATO 2- CHECKLIST -SOCIETA' COMMITTENTI: VERIFICA DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI E DEI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPALTO O DI PRESTAZIONE DI OPERE E SERVIZI (ART.17-BIS D.LGS 241/97)  
ALLEGATO 3- CHECKLIST-SOCIETA' APPALTATRICI, AFFIDATARIE E AUBAPPALTATRICI: VERIFICA DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI E DEI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPALTO O DI PRESTAZIONE DI OPERE E SERVIZI (ART. 17-BIS D.LGS 241/97)

*CLASSIFICAZIONE*

DT  
ACCERTAMENTO  
D.LGS. 241-1997

*CODICE CLASSIFICAZIONE*

20  
000  
001

*COLLEGAMENTI*

CIRCOLARE 5/2020 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI E DEI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPALTO O DI PRESTAZIONE DI OPERE E SERVIZI

*REFERENTE STUDIO*

**dott.ssa Adriana ADRIANI**

*BRIEFING*

L'art. 4 del D.Lgs. 124/2019 convertito ha introdotto il nuovo art. 17-bis nel D.Lgs. 241/97, che deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni.

La norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l'obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera.

Per rientrare nell'ambito applicativo della disposizione devono coesistere:

- ⇒ sia il limite economico (importo annuo complessivo dell'opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro annui);
- ⇒ sia quello relativo all'esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell'utilizzo della manodopera presso le sedi del committente con l'utilizzo di beni strumentali di quest'ultimo o ad esso riconducibili.

Con il Provv. 6.2.2020 n. 54730, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile lo schema del modello di certificato previsto dall'art. 17-bis co. 6 del D.Lgs. 241/97, affinché le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, in possesso dei requisiti richiesti dal precedente co. 5, possano disapplicare la nuova disciplina, mantenendo il regime preesistente.

### ***AMBITO SOGGETTIVO***

La norma si applica ai committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, che siano sostituti d'imposta e residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato.

Sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti che non hanno la qualifica di sostituti d'imposta, ad esempio le persone fisiche che non agiscono nell'ambito di attività imprenditoriali o professionali (c.d. "privati").

### ***AMBITO OGGETTIVO***

La deroga introdotta con l'art. 17-bis del D.Lgs. 241/97 si applica ai committenti che affidano ad un'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l'esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, attraverso "contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo".

Per rientrare nell'ambito applicativo della disposizione devono coesistere:

- sia il limite economico (importo annuo complessivo dell'opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro);
- sia quello relativo all'esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell'utilizzo della manodopera presso le sedi di attività del committente con beni strumentali di quest'ultimo.

Con riferimento alla soglia di euro 200.000, al superamento della quale scattano gli obblighi di controllo da parte del committente in relazione al versamento delle ritenute da parte dell'impresa appaltatrice nell'ambito dei contratti di appalto, subappalto e affidamento, di cui all'articolo 4 D.L. 124/2019, detta soglia deve essere verificata tenendo conto della somma dell'importo annuo dei singoli contratti.

L'Agenzia delle Entrate (forum dei Commercialisti del 15.1.2020) ha precisato che, in presenza di più contratti, il predetto limite va riferito alla somma dell'importo annuo dei singoli contratti, e se la somma di tali contratti supera la soglia di euro 200.000, la nuova disciplina va applicata in relazione a tutti i contratti stipulati e ancora in essere nel momento in cui la soglia è superata.

Inoltre la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.1/E del 12 febbraio 2020 ha chiarito che, al fine di evitare aggiramenti del limite economico mediante frazionamento dell'affidamento di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia in più sub-affidamenti di importi inferiori, la soglia di 200.000 euro sarà verificata unicamente nel rapporto originario committente e affidatario.

Per quanto riguarda il requisito del prevalente utilizzo di manodopera, l'Agenzia ritiene che si deve procedere ad un calcolo in cui inserire al numeratore la retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, e al denominatore il prezzo complessivo dell'opera (o dell'opera e del servizio nel caso di contratti misti)

La circolare precisa che la prevalenza si intende superata quando il rapporto tra numeratore e denominatore è superiore al 50%.

In relazione al requisito che l'attività sia svolta presso la sede del committente, si deve fare riferimento a tutte le sedi destinate allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, agricola o professionale del committente.

Vi rientrano, la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente svolge l'attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa agricola e professionale.

L'Agenzia ha fornito chiarimenti anche in merito alla necessità che l'appaltatore utilizzi i beni strumentali del committente per l'esecuzione del contratto.

La circolare precisa che deve trattarsi di beni strumentali (tipicamente impianti, macchinari e attrezzature) posseduti dal committente a vario titolo (proprietà, leasing, noleggio, ecc.). Viceversa laddove i beni strumentali utilizzati siano riferibili al soggetto appaltatore, subappaltatore o affidatario il requisito in questione non è integrato con conseguente esclusione degli obblighi previsti dalla norma.

### ***OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE O AFFIDATARIA E SUBAPPALTATRICI***

L'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice:

- ⇒ determina e trattiene l'importo delle ritenute fiscali calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'opera o del servizio per tutta la durata del contratto;
- ⇒ provvede al versamento delle medesime nel rispetto del termine ordinario, ma senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie.

Nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente, e per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

- ✓ i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nella prestazione dell'opera o del servizio affidatogli dal medesimo committente, compilati secondo le indicazioni contenute nella Ris. Agenzia delle Entrate 24.12.2019 n. 109/E;
- ✓ un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell'esecuzione dell'opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;
- ✓ l'ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato dal committente;
- ✓ il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.

### ***RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE, AFFIDATARIA O***

### ***SUBAPPALTATRICE***

L'art. 17-bis del D.Lgs. 241/97 prevede che l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice sia responsabile per la corretta determinazione e per la corretta esecuzione delle ritenute, nonché per il versamento delle medesime, senza possibilità di compensazione nel modello F24.

Tale impresa è responsabile anche nel caso in cui non fornisca al committente i modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute e i dati necessari per permettergli di verificare la corretta determinazione delle medesime.

### ***OBBLIGHI DEL COMMITTENTE***

Il committente deve:

- chiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, al fine di riscontrarne il corretto adempimento;
- sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l'inadempimento, fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, nel caso in cui non riceva, entro i 5 giorni successivi al termine per il versamento, i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dovute in relazione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, o nel caso in cui li abbia ricevuti ed abbia rilevato un omesso o insufficiente versamento;
- comunicare l'inadempimento riscontrato all'Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.

Segnaliamo che, purtroppo, la circolare precisa che il committente deve esercitare un controllo che appare più che "meramente formale", dovendo verificare:

1. che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all'opera prestata dal lavoratore (coerenza con le misure previste dai contratti collettivi di lavoro, effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente);
2. che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all'ammontare della relativa retribuzione corrisposta. In caso di ritenute fiscali manifestamente incongrue rispetto alla retribuzione imponibile ai fini fiscali, il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle. Per esigenze di semplificazione, le ritenute fiscali non saranno manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali;
3. che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione, salvo che non si tratti di crediti identificati nella tabella citata. Al riguardo, si precisa che il committente non è tenuto a verificare la spettanza e la congruità dei crediti utilizzati in compensazione.

Al riguardo, è stata fornita un'utile tabella dei crediti che, in capo al datore di lavoro, non subiscono limitazioni alla compensazione, cui può fare tranquillamente riferimento anche il committente:

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 27/2020

PAGINA  
5/15

Codice F24	Descrizione codice
1250	Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto
1304	Eccedenze di ritenute effettuate da sostituti d'imposta con domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Valle d'Aosta, di competenza esclusiva erariale
1614	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della Regione Sicilia
1627	Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati articolo 15, comma 1, lettera b), D.Lgs. 175/2014
1628	Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi- articolo 15, comma 1, lettera b), D.Lgs. 175/2014
1629	Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi – articolo 15, comma 1, lettera b), D.Lgs. 175/2014
1631	Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale- art.15, comma 1, lettera a), D.Lgs. 175/2014
1632	Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'articolo 12, comma 3, Tuir
1633	Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'articolo 16, comma 1- <i>sexies</i> , Tuir
1634	Credito d'imposta per ritenute Irpef su retribuzioni e compensi al personale di cui all'articolo 4, comma 1, D.L. 457/1997
1669	Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - articolo 15, comma 1, lettera b), D.Lgs. 175/2014
1671	Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - articolo 15, comma 1, lettera b), D.Lgs. 175/2014
1678	Eccedenza di versamenti di ritenute di imposte erariali da utilizzare in compensazione
1962	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della Regione Valle d'Aosta
1963	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della Regione Sardegna
3796	Somme a titolo di addizionale regionale all'Irpef rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - articolo 15, comma, 1 lettera a), D.Lgs. 175/2014
3797	Somme a titolo di addizionale comunale all'Irpef rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale – articolo 15, comma 1, lettera a), D.Lgs. 175/2014
4331	Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori Regione
4631	Irpef a saldo trattenuta dal sostituto di imposta impianti in Sicilia
4931	Irpef a saldo trattenuta dal sostituto di imposta impianti in Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta
4932	Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d' imposta impianti in Valle d'Aosta
6781	Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - modello 770 semplificato (risoluzione n. 9/E/2005)
6782	Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta- modello 770 semplificato (risoluzione n. 9/E/2005)
6783	Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta – modello 770 ordinario (risoluzione n. 9/E/2005)
6787	Credito derivante dalle ritenute restituite dai sostituti d'imposta, applicate agli interessi di cui al D.Lgs. 143/2005
6788	Credito derivante dalle ritenute restituite dai sostituti d'imposta, applicate ai canoni di cui al D.Lgs. 143/2005
1655	Recupero da parte del sostituto d'imposta somme erogate <i>bonus</i> 80 euro

### ***RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE***

L'inadempimento degli obblighi previsti per il committente dall'art. 17-bis del D.Lgs. 241/97 genera una responsabilità a suo carico solo nel caso in cui si verifichi l'omesso o il parziale versamento delle ritenute da parte dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, esponendolo all'obbligo di pagare una somma commisurata alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.

### ***SANZIONI PER IL COMMITTENTE***

La norma, oltre a prevedere specifici obblighi in capo al committente, statuisce anche un relativo trattamento sanzionatorio.

L'art. 17-bis co. 4 del D.Lgs. 241/97 dispone che il committente inadempiente sia obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice per la violazione degli obblighi di:

- ⇒ Corretta determinazione delle ritenute;
- ⇒ Corretta esecuzione delle medesime;
- ⇒ Tempestivo versamento delle ritenute senza possibilità di compensazione.

La somma chiesta al committente si aggiunge alla sanzione irrogata per l'inadempimento dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e non può essere pagata mediante compensazione nel modello F24.

La circolare precisa che la somma addebitata al committente per mancata esecuzione dei controlli non è di natura tributaria, pertanto non può essere oggetto di ravvedimento.

La circolare aggiunge solo che, per il periodo sino al 30 aprile 2020, non saranno irrogate sanzioni ai soggetti che:

- provvedono all'invio del predetto dettaglio al committente;
- non versano le ritenute specificamente per committente, ma con un unico modello F24.

### ***RAVVEDIMENTO OPEROSO***

Il termine di 90 giorni previsto per il committente che, avendo riscontrato un inadempimento dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve comunicarlo all'Agenzia delle Entrate, permette alle medesime di avvalersi del ravvedimento per rimediare alla violazione commessa, potendo beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un decimo se perfezionato entro 30 giorni dalla data della violazione e ad un nono se la regolarizzazione viene posta in essere entro 90 giorni dalla violazione commessa.

L'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice può regolarizzare la violazione commessa anche dopo il termine dei 90 giorni, ma in tal caso il committente avrà comunicato l'inadempimento all'Agenzia delle Entrate. Pertanto, aumenta per l'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice il rischio di non poter ravvedere la violazione commessa, nel caso in cui venga notificato uno degli atti che inibiscono la facoltà di ravvedersi (es. atto di accertamento, irrogazione di sanzioni, cartella di pagamento).

### ***CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E PREMI INAIL – ESCLUSIONE DELLA***

### **COMPENSAZIONE**

Il nuovo art. 17-bis del D.Lgs. 241/97 prevede inoltre che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono versare, senza potersi avvalere della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:

- ❖ in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati;
- ❖ nel corso di durata del contratto.

### **FACOLTA' DI DISAPPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA**

L'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice disapplica l'art. 17-bis del D.Lgs. 241/97 (anche per i versamenti contributivi) se nell'ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti:

- ✎ risultati in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
- ✎ non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

È previsto il rilascio di un certificato da parte dell'Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei richiamati requisiti e che ha validità di 4 mesi dal rilascio.

In ordine ai requisiti che l'impresa appaltatrice può far risultare dal certificato rilasciato dall'Agenzia al fine di "liberare" l'impresa committente dagli obblighi di controllo degli adempimenti posti in essere dal soggetto appaltatore, l'Agenzia delle Entrate (forum dei Commercialisti del 15.1.2020) ha chiarito, in relazione al requisito di attività almeno triennale, che si deve aver riguardo alle indicazioni contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 giugno 2017 (in materia di cessazione della partita Iva in assenza dei requisiti oggettivo e soggettivo), mentre per la verifica del versamento in conto fiscale per importi eccedenti il 10% dei ricavi si deve tener conto di qualsiasi somma versata con il modello F24 (Iva, ritenute, contributi previdenziali, ecc.), con conseguente possibilità di verificare il requisito in parola anche da parte delle imprese in perdita fiscale.

### **DECORRENZA**

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'1.1.2020, quindi dalle ritenute operate da tale data, anche con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2020 (Ris. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 108/E).

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

---

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 27/2020

PAGINA

8/15

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

### **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati -*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
*(Un associato)*  
**dott.ssa Adriana ADRIANI**



# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 27/2020

PAGINA

10/15

Si riportano i requisiti<sup>1</sup> mancanti:

...

...

...

Il presente certificato ha validità di quattro mesi dalla data indicata in calce ed è rilasciato ai soli fini e per gli effetti previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997. In particolare, esso non produce gli effetti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (articolo 40, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183).

Il Responsabile

Luogo e data

<sup>1</sup>Per segnalare ulteriori dati che si ritiene non siano stati considerati, è possibile rivolgersi all'ufficio che ha emesso questo certificato. L'ufficio, laddove necessario, chiede conferma dei dati relativi ai carichi agli Agenti della Riscossione.

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 27/2020

PAGINA

11/15

### ALLEGATO 2- CHECKLIST –SOCIETA' COMMITTENTI: VERIFICA DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI E DEI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPALTO O DI PRESTAZIONE DI OPERE E SERVIZI (ART.17-BIS D.LGS 241/97)

SOCIETA'	
BILANCIO DI ESERCIZIO AL	
FASE	Verifica regolare tenuta contabilità sociale
CARTA DI LAVORO	
PREPARATO DA	
DATA	
RIVISTO DA	
DATA	

N.	PROCEDURE	RISULTATI	RIF.
1	Verificare se la Società:  - È committente di contratti di appalto, subappalto, affidamenti a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati aventi ad oggetto la realizzazione, con prevalente utilizzo di manodopera presso le proprie sedi di attività e con utilizzo di beni strumentali di propria proprietà, di una o più opere o di uno o più servizi con opere o servizi che eccedono un importo complessivo annuo di € 200.000,00.	[ Si ]  Proseguire con i punti 2 e successivi  [ No]	
2	Verificare che la Società:  - abbia stabilito procedure e direttive appropriate per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 17-bis del Dlgs 241/97;	Descrivere le procedure e direttive seguite [ <input type="checkbox"/> ]  <i>(Sulla base delle informazioni acquisite e sulla base della frequenza pianificata delle verifiche periodiche, pianificare i controlli da svolgere nelle verifiche periodiche).</i>	

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 27/2020

PAGINA

12/15

3	Verificare, su base campionaria, che la Società:  <input type="checkbox"/> abbia acquisito per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici che vogliono avvalersi della facoltà di disapplicazione della normativa di cui all'art. 17-bis Dlgs 241/97 il certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei requisiti per la disapplicazione;  <input type="checkbox"/> provveda ad acquisire con cadenza ogni 4 mesi dalla data di rilascio l'anzidetto certificato.	[ Si ]  [ No ]  Proseguire con il punto 4	
4	Verificare, su base campionaria, che la Società: - proceda a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute;	Riportare gli estremi delle richieste fatte nel periodo oggetto di verifica:	
5	Verificare, su base campionaria, che la Società abbia ricevuto entro i 5 giorni successivi al termine di versamento:  - i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati in relazione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato dal committente; - un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente all'esecuzione dell'opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore; - l'elenco delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato dal committente; - il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente	Avvenuta ricezione?  [ Si ]  Proseguire con il punto 6  [ No ]  Passare al punto 7	
6	Verificare, su base campionaria, che la Società: - effettui controlli sul corretto adempimento da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria e delle imprese subappaltatrici.	Adempimenti corretti?  [ Si ]  [ No ]  Descrivere gli inadempimenti riscontrati dalla Società: Società:  Proseguire con il punto 7	

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 27/2020

PAGINA

13/15

7	Verificare, su base campionaria, che la Società: <ul style="list-style-type: none"><li>- abbia sospeso il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l'inadempimento, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate;</li><li>- abbia comunicato l'inadempimento riscontrato all'Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni</li></ul>		
8	Verificare la sistemazione da parte della direzione delle carenze nelle procedure adottate dall'impresa se riscontrate in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente. (SA Italia 250B, §14e)		
9	Verificare la sistemazione da parte della direzione delle non conformità nell'esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento, se riscontrate in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente. (SA Italia 250B, §14e)		



# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 27/2020

PAGINA

15/15

3	<p>Verificare che la Società:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-abbia acquisito nel caso si avvalga della facoltà di disapplicazione della normativa di cui all'art. 17-bis Dlgs 241/97 il certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei requisiti per la disapplicazione;</li><li>-provveda ad acquisire con cadenza ogni 4 mesi dalla data di rilascio l'anzidetto certificato.</li></ul>	<p>[ Si ]</p> <p>[ No ]</p> <p>Proseguire con il punto 4</p>	
4	<p>Verificare, su base campionaria, che la Società rediga correttamente gli F24 relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati in relazione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) che abbia indicato nella sezione "Contribuente" il codice fiscale della Società tenuta al versamento;</li><li>b) che abbia indicato nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" il codice fiscale del committente, unitamente al codice identificativo "09" da riportare nel campo "codice identificativo";</li><li>c) che non abbia operato compensazioni con proprie posizioni creditorie;</li><li>d) che abbia correttamente determinato le ritenute da versare;</li><li>e) verificare la corretta contabilizzazione.</li></ul>		
5	<p>Verificare, su base campionaria, che la Società, senza avvalersi della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, abbia versato quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati;</li><li>b) nel corso della durata del contratto</li></ul>		
6	<p>Verificare la sistemazione da parte della direzione delle carenze nelle procedure adottate dall'impresa se riscontrate in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente. (SA Italia 250B, §14e)</p>		